

Crevalcore (BO), 20 settembre 2016

Protocollo n. 2078/2016

Spett.le Confservizi

C.A.: Presidente Dr. Luigi Castagna

Resp. Coordinamento Dr. Filippo Brandolini

**Oggetto:** Osservazioni al Regolamento avente ad oggetto l'attività di Vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio".

In allegato si inviano le osservazioni di cui all'oggetto che comprendono anche la parte relativa alle indicazioni per le determinazioni del costo del servizio.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale

Dr. Enrico Dotti



## Art. 2 Definizioni

*L'AGENTE ACCERTATORE SI OCCUPA DI:*

*d) **accertamento** delle sanzioni: la verifica della corrispondenza del comportamento dell'utente alla fattispecie sanzionata dal presente Regolamento.*

*e) **contestazione** delle sanzioni: la compilazione e successiva consegna, immediatamente o tramite notifica formale, dell'accertamento dell'importo della sanzione e dell'obbligo di pagamento della stessa e degli estremi per il pagamento.*

### CONTESTAZIONE DELLA SANZIONE

Quali sono i contenuti del verbale di contestazione?

Il verbale (secondo una modulistica prestampata) deve contenere tutto il prospetto delle tipologie di violazioni?

Il verbale *quando* rilasciato direttamente al cittadino (colto in flagranza) presuppone che sia redatto in carta copiativa.

Il verbale *quando* non è rilasciato al cittadino... con quali modalità deve essere eseguita la notifica "formale" dell'accertamento?

A chi va notificato? In effetti, potrebbe non essere un utente che risiede nel territorio gestito/servito dal Gestore: e come accedere alle banche dati anagrafiche per poter eseguire con "ragionevole" sicurezza la notifica del verbale?

Con il termine "formale" si intende l'invio di una Raccomandata A/R? In effetti, in base alle modalità che verranno adottate anche i costi possono subire delle variazioni importanti.

Poiché nella contestazione vanno riportati gli estremi per il pagamento, tutti i Comuni dovranno darci questa indicazione e l'Agente Accertatore dovrà avere blocchetti specifici per ogni singolo Comune (in disparte l'ipotesi che si tratti di una Unione di Comuni).

Infine, quello che si vuole evidenziare in merito ai suddetti aspetti è che, verosimilmente, occorrono strumenti chiari di "lavoro": un modello di verbale in carta copiativa che riporti tutte le tipologie di violazioni (perché è naturalmente l'attività dell'Accertatore deve essere tassativamente puntuale ... il cittadino ha "diritto" a conoscere in maniera altrettanto precisa il fatto contestato); il verbale deve recare una intestazione (Polizia Municipale? Comune di ...?)

Atersir?) alla quale magari va ricollegato il conto corrente per il pagamento (es. allegando un bollettino postale precompilato) e ovviamente per ciascun Comune.

Ci chiediamo insomma chi sarà il soggetto che ci fornirà questi strumenti, a quale costo, e in che tempi... immaginiamo che un contributo importante lo possa dare la Polizia Municipale che adotta già preavvisi di sanzione ecc... Fino a quando non ci sarà chiarezza su questi aspetti non sarà possibile, a nostro avviso, procedere con le attività di accertamento previste dal Regolamento (e nemmeno sarà possibile quantificarne esattamente i costi).

#### **Art. 4 Agenti Accertatori**

*Gli Agenti Accertatori ..... svolgono le funzioni inerenti l'accertamento e la contestazione delle sanzioni, trasmettendo i verbali elevati alla Polizia Municipale o Locale per la successiva fase di applicazione delle sanzioni stesse.*

Quindi il verbale va redatto in triplice copia? (1 per l'utente, 1 per la Polizia Municipale e 1 per il gestore).

Inoltre, si deve trasmettere alla Polizia Municipale la "prova" dell'avvenuta consegna/notifica del verbale (es. ricevuta di ritorno)?

Con quali modalità?

Riteniamo che sarebbe opportuno semplificare il più possibile questi "passaggi", ma è evidente che non sarà affatto facile coordinare in modo omogeneo l'attività dell'accertatore, da una parte, e di più comandi di P.M. dall'altra.

*Le spese relative alla vigilanza esercitata dagli Agenti Accertatori sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti del servizio, quelle relative ai materiali in dotazione e quelle relative alla formazione di cui all'art. 8 vengono inserite nel piano economico-finanziario del servizio relativo all'anno successivo, redatto da ATERSIR, previo assenso in riferimento al dettagliato preventivo dei costi presentato dal gestore sulla base delle esigenze del comune o dell'unione di comuni interessati e direttamente dall'ente locale per quanto riguarda le spese di formazione. Il costo del servizio di vigilanza è definito sulla base delle indicazioni dell'Agenzia.*



**SPESE INSERITE NEL PEF:**

1. **Attività degli Agenti** | il gestore deve presentare ad ATERSIR un preventivo *dettagliato* dei costi.

Sulla base delle *Indicazioni per la determinazione dei costi del servizio di accertamento* svolto dagli Agenti Accertatori sarà riconosciuto un livello non superiore al 4° CCNL FISE.

2. **Materiali in dotazione** | il gestore deve presentare ad ATERSIR un preventivo *dettagliato* dei costi

Sulla base delle *Indicazioni per la determinazione dei costi del servizio di accertamento* svolto dagli Agenti Accertatori sarà riconosciuta una percentuale forfettaria del 15% per costi generali di gestione, per materiali di consumo e per spese di trasporto.

3. **Formazione** | il Comune deve presentare ad ATERSIR un preventivo dei costi che saranno quindi inseriti nel PEF.

Osserviamo quanto segue:

a) pare difficile poter misurare il costo/uomo per le attività di accertamento in quanto difficilmente uno/o più dipendente/i del gestore potrà/anno essere adibito/i a tempo pieno allo svolgimento di questa attività: infatti, per esperienza, gran parte degli operatori ecologici effettuano quotidianamente attività di "controllo" in senso ampio e, pertanto, il loro costo è ripartito su tutti i Comuni (soci) *pro quota*. Peraltro, facciamo notare una incongruenza: entro il 4° livello il CCNL FISE/FEDERAMBIENTE, non prevede l'assegnazione di mansioni a titolo di "ispettore ambientale" che, al contrario, sono espressamente codificate nella declaratoria stabilita per il 5°. Infatti, per esperienza (anche sindacale) un nostro operatore (in parte assegnato alle attività di controllo specifico degli "abbandoni") è da sempre inquadrato al 5° livello.

b) fatta salva quindi la copertura integrale del costo (contrattuale) del personale addetto (anche alle attività di accertamento) con la tariffa (principio integrale copertura dei costi del gestore), riteniamo più agevole concentrare l'attenzione alle spese vive di gestione: materiali di consumo ecc.

Anche in questo caso va però fatta una scelta a monte: o riteniamo che si tratti di spese a *corpo* oppure a *misura* (e in questo secondo caso non abbiamo dati certi con cui misurarci... ).

Mentre possiamo fare delle stime soltanto su alcune tipologie di spese generali: es. quanto costa la stampa dei verbali; quanto costa l'invio di una raccomandata A/R (circa 4 Euro); quanto costa il gasolio al lt.; quanto costa il vestiario o l'attrezzatura in dotazione; quanto costa la stampa dei bollettini postali intestati.

In ogni caso, la percentuale forfettaria del 15% sul costo contrattuale di un 4° livello (pari a circa 6.000 euro), appare decisamente sottostimata rispetto alla realtà dei fatti (inclusi gli imprevisti): servirebbe, al contrario, almeno il 24% di copertura.

es. sulla base dei dati in nostro possesso, nel corso del 2016 abbiamo registrato 241 casi meritevoli di accertamento in soli 5 Comuni... quindi, pensando soltanto al costo raccomandate è facile arrivare a 1.000 euro senza contare eventuali notifiche errate.

#### **Art. 7 Nomina di Agente Accertatore**

*La nomina ad Agente Accertatore o Ispettore Ambientale Volontario avviene tramite decreto sindacale, o decreto del Presidente dell'Unione di Comuni, secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.*

Chiediamo conferma che ciascun (Sindaco) Comune debba procedere con proprio decreto alla nomina individuale dell'agente accertatore... che altrimenti non è autorizzato ad espletare l'attività (vedi sotto ulteriori considerazioni).

#### **Art. 8 Corsi di formazione**

*2. Parte II – Modulo Locale ..... Questo Modulo sarà svolto presso gli uffici dei Comuni nel cui territorio i soggetti partecipanti al corso dovranno svolgere la propria attività, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.*

*5. Gli Agenti Accertatori dipendenti del medesimo gestore, che abbiano superato l'esame finale del corso di formazione, possono prestare la propria attività all'interno di tutto il territorio gestito dal medesimo gestore, previo accordo tra i Comuni interessati ed il gestore stesso.*

Fermo restando la nomina sindacale da parte di ogni Comune interessato, è corretto quindi dire che un Agente Accertatore (che abbia svolto il corso presso un singolo Comune) possa, *previo accordo (?)* con tutti gli altri Comuni, svolgere l'attività su tutto il territorio gestito dal medesimo gestore?



### **Art. 9 Obblighi e compiti dell'Agente Accertatore**

*Gli Ispettori Ambientali Volontari, nell'espletamento delle funzioni, devono assicurare il rispetto delle norme e delle leggi qualificandosi con cortesia e fermezza nei confronti di eventuali contravventori. In particolare sono tenuti a:*

- a) operare con prudenza, diligenza e perizia;*
- b) indossare, se richiesto, divisa o eventuale pettorina ;*
- c) qualificarsi sia verbalmente che attraverso il tesserino di riconoscimento;*
- d) redigere, al termine di ciascun turno, rapporto di servizio con tutte le segnalazioni previste, che deve essere consegnato al Comando di Polizia Municipale o Locale;*
- e) usare con cura i mezzi e le attrezzature assegnati che devono essere restituiti al termine del turno di servizio;*
- f) osservare il segreto d'ufficio e rispettare le normative in materia di protezione dei dati personali*
- g) informare ed educare i cittadini.*

*3. Gli Agenti Accertatori, oltre agli obblighi e alle funzioni indicate per gli Ispettori, provvedono all'accertamento e alla contestazione nei confronti dei soggetti che abbiano commesso violazioni nella materia disciplinata dal presente Regolamento, ivi inclusa la redazione dei verbali con.*

Quali sono i contenuti del "rapporto di servizio con tutte le segnalazioni previste" che deve essere consegnato al Comando di Polizia Municipale o Locale?

### **Articolo 17 -Ulteriori conseguenze dell'erroneo conferimento in contenitori pubblici e dell'abbandono di rifiuti su suolo pubblico**

*Nel caso vengano individuati soggetti responsabili dell'abbandono di rifiuti su suolo pubblico o di errati conferimenti in contenitori pubblici, l'Agente Accertatore o l'Ispettore Ambientale Volontario è tenuto a comunicare i dati del responsabile della violazione agli uffici preposti alla riscossione della TARI, ai fini dell'accertamento della posizione tributaria. 2. Se il Comune - o Unione di Comuni - ove vengono individuati i soggetti responsabili del comportamento di cui al comma 1 non è più sottoposto al regime TARI, ma trova applicazione la tariffa puntuale a corrispettivo che viene riscossa direttamente dal gestore del servizio, la segnalazione di cui al comma precedente deve essere fatta agli uffici del gestore preposti alla riscossione della tariffa.*

Non è chiaro a quale fine devono essere eseguite le verifiche sulla ...posizione tributaria... del presunto soggetto responsabile dell'abbandono?

### **Articolo 18- Disposizioni sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i**

*L'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, nonché l'abbandono nell'ambiente sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi di rifiuti di 9 piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare è soggetto alle sanzioni amministrative e penali previste dal D.Lgs. 152/2006.*

Non si comprende quale sia la portata di detto articolo, in quanto se prevalgono sul presente Regolamento le disposizioni sanzionatorie del D.lgs. 152/2006, nel successivo prospetto (tipologie) si fa riferimento ad importi per sanzioni min./max. e pagamento in forma ridotta che non sono coerenti con il D.Lgs. 152/2006.

Ad esempio il comma 3 dell'art. 18 del Regolamento che disciplina l'abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni non collima con:

#### **"232-ter. Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni**

*(articolo introdotto dall'art. 40, comma 1, legge n. 221 del 2015)*

*1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi."*

E neppure con la successiva sanzione prevista all'art. 255 comma 1 bis.

*"1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. (comma aggiunto dall'art. 40, comma 1, legge n. 221 del 2015)".*